CAMERA DEI DEPUTATI N. 3536-A

RELAZIONE DELLA II COMMISSIONE PERMANENTE

(RAPPORTI CON L'ESTERO, COMPRESI GLI ECONOMICI - COLONIE)

(RELATORE **DI BERNARDO**)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

nella seduta del 4 febbraio 1958 *(Stampato n. 2139)*

PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI
(PELLA)

DI CONCERTO COL MINISTRO DELL'INTERNO
(TAMBRONI)

E COL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
(GUI)

Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera il 7 febbraio 1958

—

Approvazione del Protocollo firmato a Parigi il 10 dicembre 1956, relativo all'adesione dell'Italia e della Germania alle Convenzioni del 17 aprile 1950, concernenti i lavoratori di frontiera e gli apprendisti, ed esecuzione delle Convenzioni stesse

Presentata alla Presidenza il 28 febbraio 1958

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Il disegno di legge, che qui si presenta alla approvazione della Camera, concerne l'adesione dell'Italia alle due Convenzioni – firmate a Bruxelles il 17 aprile 1950, tra Belgio, Francia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Inghilterra – e relative la prima ai lavoratori di frontiera, la seconda agli apprendisti (*stagiaires*).

Il protocollo di adesione, che, aggiunge agli altri Stati membri, l'Italia e la Repubblica federale tedesca, è stato firmato a Parigi il 10 dicembre 1956.

Per quel che si riferisce alla prima Convenzione si intendono per lavoratori di frontiera, quei cittadini degli Stati contraenti che, pur conservando il loro domicilio nella zona di frontiera di uno di questi Stati ed in esso ogni giorno rientrando, si recano a lavorare come salariati nella zona di frontiera di un'altro di detti Stati.

Se accordi particolari a questo effetto non sono intervenuti o non interverranno fra le parti, le zone di frontiera avranno una profondità di dieci chilometri.

Gli articoli 3 e 4 concernono le carte di transito, concesse e vistate gratuitamente, ma subordinate (articolo 5), per la loro concessione o il loro rinnovo, alla situazione del mercato del lavoro nel paese del luogo di lavoro. I lavoratori di frontiera hanno diritto ad un salario eguale a quello dei cittadini del paese nella stessa professione e nella stessa regione occupati e godono dello stesso trattamento a questi ultimi riservato in materia di applicazione delle norme relative alla igiene, sicurezza e condizioni di lavoro.

Ogni controversia che fra due o più Parti Contraenti dovesse sorgere in merito alla applicazione della presente convenzione verrà risolta per negoziato diretto fra le dette parti. Nel caso che il negoziato non porti ad una soluzione, la controversia verrà sottoposta ad arbitrato.

La decisione dell'organismo arbitrale – la cui composizione e procedura verrà determinata d'accordo tra le Parti Contraenti – sarà obbligatoria e senza appello.

La seconda Convenzione relativa agli apprendisti concerne quei cittadini di una delle Parti Contraenti che si recano nel territorio di un'altra parte per perfezionare le loro conoscenze professionali e linguistiche mediante il loro impiego presso una impresa ed un'industria del luogo.

Le Parti Contraenti si accorderanno direttamente, su base di reciprocità, sui criteri da seguire per quanto concerne l'ammissione degli apprendisti e comunicheranno ogni informazione sulle misure prese a questo riguardo al Segretario Generale della Commissione Permanente del trattato di Bruxelles.

La durata dell'apprendistato è prevista in linea di massima per un anno, ma potrà, eccezionalmente essere prolungato di sei mesi.

Allorché un apprendista è autorizzato a compiere un lavoro normalmente eseguito da un lavoratore ordinario, ha diritto al salario corrente e normale nella professione e regione dove è impiegato. Gli apprendisti godranno, in materia di applicazioni delle norme relative alla sicurezza, igiene e condizioni di lavoro, degli stessi diritti riservati ai lavoratori del luogo. Le domande di apprendistato, nènché i permessi di lavoro e di soggiorno accordati agli apprendisti sono esenti da ogni diritto o tassa.

La stessa procedura prevista dalla precedente è applicata alla presente convenzione sul caso che delle controversie dovessero sorgere fra le Parti in merito alla sua applicazione

DI BERNARDO, *Relatore*.

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

—

ART. 1.

È approvato il Protocollo, firmato a Parigi il 10 dicembre 1956, relativo all'adesione dell'Italia e della Germania alle Convenzioni del 17 aprile 1950 concernenti i lavoratori di frontiera e gli apprendisti.

ART. 2.

Piena ed intera esecuzione è data alle Convenzioni di cui all'articolo precedente a decorrere dalla loro entrata in vigore.

DISEGNO DI LEGGE

DELLA COMMISSIONE

—

ART. 1.

Identico.

ART. 2.

Identico.